

## **Decreto Ministeriale 29 marzo 1996**

**Concorsi, per soli titoli, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, a cattedre e posti nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte**

### **Art. 1.-**

1. Sono indetti concorsi, per soli titoli, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti formulate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli indetti con D.M. 24 giugno 1992 e con D.M. 22 aprile 1993, a cattedre e posti nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Nelle province di nuova istituzione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verban-Cusio-Ossola e Vibo Valentia) il concorso per soli titoli è indotto per la prima formulazione delle graduatorie provinciali permanenti; le assunzioni in servizio per l'anno scolastico 1996-97 saranno effettuate nelle predette nuove province ed in quelle di provenienza, secondo le disposizioni contenute al successivo art. 9, comma 11.

I concorsi sono indetti per le sottoindicate classi di concorso di cui alle tabelle A, C, D annesse al D.M. 24 novembre 1994, n. 334, e successive modifiche e integrazioni. Non si procede all'inserimento di nuovi candidati nelle predette graduatorie provinciali relative alla classe di concorso LII, tab. C - esercitazioni di pratica professionale di cui al D.M. 3 settembre 1982, soppressa dal D.M. n. 334/1994, ad eccezione dei candidati già inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti degli aspiranti alle supplenze su posti di sostegno e in possesso del relativo titolo di specializzazione. Le graduatorie in questione, compilate e aggiornate in occasione dei precedenti concorsi per soli titoli di cui ai D.M. 12 luglio 1989 e D.M. 22 aprile 1993, restano vigenti ad esaurimento per essere eventualmente utilizzate per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato sui posti di sostegno agli alunni portatori di handicaps assegnati all'area cui la predetta classe appartiene. Coloro che sono già inseriti nelle graduatorie predette possono chiedere l'aggiornamento del punteggio per ulteriori titoli valutabili conseguiti e/o il trasferimento in corrispondente graduatoria di altra provincia alle condizioni stabilite dal successivo art. 2.

### **Tabella A**

#### **SCUOLA MEDIA**

N. classe conc. - Descrizione

28/A - Educazione artistica

30/A - Educazione fisica nella scuola media

32/A - Educazione musicale nella scuola media

33/A - Educazione tecnica nella scuola media

43/A - Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media

45/A - Lingua straniera: francese

45/A - Lingua straniera: inglese

45/A - Lingua straniera: russo

45/A - Lingua straniera: spagnolo

45/A - Lingua straniera: tedesco

59/A - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media

97/A - Tedesco (Il lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia

- di Bolzano

## **CONCORSI A CATTEDRE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO**

N. classe conc. - Descrizione

1/A - Aerotecnica e costruzioni aeronautiche

2/A - Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche

3/A - Arte del disegno animato

4/A - Arte del tessuto, della moda e del costume

5/A - Arte del vetro

6/A - Arte della ceramica

7/A - Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria

8/A - Arte della grafica e della incisione

9/A - Arte della stampa e del restauro del libro

10/A - Arte dei metalli e dell'oreficeria

11/A - Arte mineraria

12/A - Chimica agraria

13/A - Chimica e tecnologie chimiche

14/A - Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni

15/A - Costruzioni navali e teoria della nave

16/A - Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico

17/A - Discipline economico-aziendali

18/A - Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica

19/A - Discipline giuridiche ed economiche

20/A - Discipline meccaniche e tecnologia

21/A - Discipline pittoriche

22/A - Discipline plastiche

23/A - Disegno e modellazione odontotecnica

24/A - Disegno e storia del costume

25/A - Disegno e storia dell'arte

26/A - Disegno tecnico

27/A - Disegno tecnico ed artistico

29/A - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado

31/A - Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado

34/A - Elettronica

35/A - Elettrotecnica ed applicazioni

36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione

37/A - Filosofia e storia

38/A - Fisica

39/A - Geografia

40/A - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio

41/A - Igiene mentale e psichiatria infantile

42/A - Informatica

44/A - Linguaggio per la cinematografia e la televisione

46/A - Lingue e civiltà straniere: albanese

46/A - Lingue e civiltà straniere: francese

46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese

46/A - Lingue e civiltà straniere: russo

46/A - Lingue e civiltà straniere: serbo-croato

46/A - Lingue e civiltà straniere: sloveno

46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo

46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco

47/A - Matematica

48/A - Matematica applicata

49/A - Matematica e fisica

50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

51/A - Materie letterarie e latine nei licei e nell'istituto magistrale

52/A - Materie letterarie, latine e greco nel liceo classico

53/A - Meteorologia aeronautica ed esercitazioni

54/A - Mineralogia e geologia  
55/A - Navigazione aerea ed esercitazioni  
56/A - Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali  
57/A - Scienza degli alimenti  
58/A - Scienze e meccanica agraria, costruzioni rurali e tecniche di gestione aziendale  
60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia  
61/A - Storia dell'arte  
62/A - Tecnica della registrazione del suono  
63/A - Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva  
64/A - Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva  
65/A - Tecnica fotografica  
66/A - Tecnologia ceramica  
67/A - Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva  
68/A - Tecnologie dell'abbigliamento  
69/A - Tecnologie grafiche ed impianti grafici  
70/A - Tecnologie tessili  
72/A - Topografia generale  
74/A - Zootecnica e scienza della produzione animale  
75/A - Dattilografia e stenografia  
96/A - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano

### **Tabella C**

#### **CONCORSI A POSTI DI INSEGNANTE TECNICO-PRATICO**

N. classe conc. - Descrizione

1/C - Addetto all'ufficio tecnico  
3/C - Conversazione in lingua straniera (francese)  
3/C - Conversazione in lingua straniera (inglese)  
3/C - Conversazione in lingua straniera (spagnolo)  
3/C - Conversazione in lingua straniera (tedesco)  
3/C - Conversazione in lingua straniera (russo)

3/C - Conversazione in lingua straniera (albanese)  
3/C - Conversazione in lingua straniera (sloveno)  
3/C - Conversazione in lingua straniera (serbo-croato)  
4/C - Esercitazioni aeronautiche  
5/C - Esercitazioni agrarie  
6/C - Esercitazioni ceramiche di decorazione  
7/C - Esercitazioni di abbigliamento e moda  
8/C - Circolazione aerea  
9/C - Esercitazioni di comunicazioni  
10/C - Esercitazioni di disegno artistico dei tessuti  
11/C - Esercitazioni di economia domestica  
12/C - Esercitazioni di modellismo, formatura e plastica, foggatura e rifinitura  
13/C - Esercitazioni di odontotecnica  
14/C - Esercitazioni di officina meccanica agricola e di macchine agricole  
15/C - Esercitazioni di portineria e pratica di agenzia  
16/C - Esercitazioni di tecnologia ceramica  
17/C - Esercitazioni di teoria della nave e di costruzioni navali  
18/C - Esercitazioni nautiche  
20/C - Esercitazioni pratiche di ottica  
22/C - Laboratori di tecnologie tessili e dell'abbigliamento e reparti di lavorazioni tessili e dell'abbigliamento  
23/C - Laboratori di aerotecnica, costruzioni e tecnologie aeronautiche  
24/C - Laboratorio di chimica e chimica industriale  
25/C - Laboratorio di costruzione, verniciatura e restauro di strumenti ad arco  
26/C - Laboratorio di elettronica  
27/C - Laboratorio di elettrotecnica  
28/C - Laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumenti  
29/C - Laboratorio di fisica e fisica applicata  
30/C - Laboratorio di informatica gestionale  
31/C - Laboratorio di informatica industriale  
32/C - Laboratorio meccanico-tecnologico

- 33/C - Laboratorio di oreficeria
- 34/C - Laboratorio di progettazione tecnica per la ceramica
- 35/C - Laboratorio di tecnica microbiologica
- 36/C - Laboratorio di tecnologia cartaria ed esercitazioni di cartiera
- 37/C - Laboratorio e reparti di lavorazione del legno
- 38/C - Laboratorio e reparti di lavorazioni per le arti grafiche
- 39/C - Laboratorio e reparti di lavorazione per l'industria mineraria
- 40/C - Laboratorio per le industrie ceramiche
- 41/C - Laboratorio tecnologico per il marmo - Reparti di architettura, macchine
- 42/C - Laboratorio tecnologia per il marmo - Reparti scultura, smodellatura, decorazione e ornato
- 43/C - Laboratorio per l'edilizia ed esercitazioni di topografia
- 45/C - Metodologie operative nei servizi sociali
- 46/C - Reparti di lavorazione per il montaggio cinematografico e televisivo
- 47/C - Reparti di lavorazione per la registrazione del suono
- 48/C - Reparti di lavorazione per la ripresa cinematografica e televisiva
- 49/C - Reparti di lavorazione per le arti fotografiche
- 50/C - Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina
- 51/C - Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala e di bar
- 52/C - Tecnica dei servizi e pratica operativa

## **Tabella D**

### **CONCORSI A POSTI DI INSEGNANTE DI ARTE APPLICATA**

N. classe conc. - Descrizione

- 1/D - Arte della lavorazione dei metalli
- 2/D - Arte dell'oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e delle gemme
- 3/D - Arte del disegno d'animazione
- 4/D - Arte della ripresa e montaggio per il disegno animato
- 5/D - Arte della tessitura e della decorazione dei tessuti
- 6/D - Arte della lavorazione del vetro e della vetrata
- 7/D - Arte del restauro della ceramica e del vetro
- 8/D - Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici

- 9/D - Arte della formatura e foggatura
- 10/D - Arte della fotografia e cinematografia
- 11/D - Arte della xilografia, calcografia e litografia
- 12/D - Arte della serigrafia e della fotoincisione
- 13/D - Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria
- 14/D - Arte del taglio e confezione
- 15/D - Arte della decorazione pittorica e scenografica
- 16/D - Arte della modellistica, dell'arredamento e della scenotecnica
- 17/D - Arte della legatoria e del restauro del libro
- 18/D - Arte dell'ebanisteria, dell'intaglio e dell'intarsio
- 19/D - Arte delle lacche, della doratura e del restauro
- 20/D - Arte del mosaico e del commesso
- 21/D - Arte della lavorazione del marmo e della pietra
- 22/D - Laboratorio tecnologico delle arti della ceramica, del vetro e del cristallo

2. I concorsi sono indetti per la copertura del 50% delle cattedre e dei posti, ivi compresi i posti di sostegno, destinati alle procedure concorsuali, vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici 1996-97, 1997-98 e 1998-99 dopo l'esaurimento delle graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'art. 8-bis del D.L. 6 agosto 1988, n. 323, convertito dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, eventualmente ancora vigenti.

3. Il numero e la tipologia dei posti vacanti e disponibili saranno precisati, a norma delle vigenti disposizioni, dai provveditori agli studi, con decreti da pubblicare all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, tenute presenti anche le disposizioni contenute negli artt. 442 e 470 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297.

4. Nel 2 e 3 anno di validità delle graduatorie (anni scolastici 1997-98 e 1998-99) sarà consentito ai candidati, secondo apposite istruzioni, di chiedere il trasferimento della propria iscrizione in coda alle corrispondenti graduatorie di altre province. Il trasferimento di iscrizione avverrà con la conservazione dello stesso punteggio assegnato ai candidati nella graduatoria di provenienza.

5. Nel caso in cui la graduatoria del concorso per soli titoli si esaurisca prima della scadenza del triennio scolastico sopraindicato e residuino posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi al contingente di posti assegnati al parallelo concorso per titoli ed esami; detti posti devono essere restituiti in occasione della procedura concorsuale successiva.

## **Art. 2.- Requisiti di ammissione**

1. Possono partecipare al concorso alle specifiche condizioni stabilite dai successivi articoli:

A) Al solo fine dell'aggiornamento del punteggio conseguito in determinata graduatoria

provinciale formulata a seguito del precedente concorso per soli titoli, i docenti che risultano già iscritti alla graduatoria medesima;

B) Ai fini dell'iscrizione in graduatoria, i docenti che siano forniti di entrambi i seguenti requisiti:

1) abbiano superato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, possedendone i requisiti di partecipazione, le prove di un precedente concorso per esami e titoli di precedenti esami anche ai soli fini abilitanti relativi a classe di concorso dichiarata corrispondente alla classe di concorso cui partecipano;

2) abbiano prestato, entro la scadenza del termine di presentazione delle domande, un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti relativi a classi di concorso, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, a partire dall'anno scolastico 1992-93, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio previsto. Sono a tal fine cumulabili i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di primo ovvero di secondo grado, anche se resi interamente nell'uno o nell'altro grado di scuola.

C) Ai fini dell'iscrizione in graduatoria, in attuazione dell'art. 401, commi 12 e 13, del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297:

1) i docenti che abbiano prestato servizio presso istituzioni scolastiche statali, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, a partire dall'anno scolastico 1992-93, per insegnamenti, con il possesso del prescritto titolo di studio, o per attività di esperto, ricondotti nelle seguenti classi di concorso, istituite con D.M. 28 maggio 1992 e per le quali non è stato ancora indetto il relativo concorso ordinario a cattedre per esami e titoli: 3/C - conversazione in lingua straniera, 50/C - tecniche dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina, 51/C - tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala e di bar, 52/C - tecnica dei servizi e pratica operativa;

2) i docenti che abbiano prestato servizio presso istituzioni scolastiche statali, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, a partire dall'anno scolastico 1992-93, per attività di esperto ricondotta nella classe di concorso 53/A - meteorologia aeronautica ed esercitazioni, istituita con D.M. 24 novembre 1994, n. 334.

Il servizio prestato per gli insegnamenti o le attività di esperto di cui ai precedenti punti 1) e 2) è utile sia quale unico requisito di ammissione al concorso, sia ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria;

D) ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie che devono essere formulate per la prima volta nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, anche i docenti, già inclusi nelle corrispondenti graduatorie delle province in cui erano compresi gli ambiti territoriali ora appartenenti alle predette nuove province, sulla base dei requisiti di ammissione a suo tempo posseduti, con il medesimo punteggio conseguito, salvo l'aggiornamento conseguente ad eventuali nuovi titoli prodotti;

E) per le finalità previste dall'art. 1, comma 1, i docenti già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti del concorso per soli titoli della classe LII/C - esercitazioni di pratica professionale di cui al D.M. 3 settembre 1982 e i docenti inseriti per la medesima classe di concorso nelle corrispondenti graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze di insegnamento, in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicaps.

2. Ai fini del computo dei trecentosessanta giorni di servizio di cui al precedente comma sono utili solo i servizi di effettivo insegnamento, ivi compresa la partecipazione a scrutini ed esami, nonché i periodi ad essi equiparati per legge. Non è, invece, computabile il periodo estivo di sospensione dell'attività didattica e di congedo ordinario, ancorché retribuito, in cui non viene maturata alcuna esperienza professionale.

3. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri; ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria, i servizi in questione sono valutati il doppio, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 marzo 1971, n. 153.

4. Ai fini dell'ammissione al concorso e ai fini dell'attribuzione di punteggio in graduatoria è valido il servizio su posti di sostegno a favore di alunni portatori di handicaps nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica, anche se prestato senza titolo di specializzazione, purché impartito con il titolo di studio prescritto per la classe di concorso dalla quale il nominativo del candidato è stato tratto per la nomina sul posto di sostegno medesimo. Detto servizio è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio e in entrambe le province di partecipazione solo per la classe di concorso in questione, ovvero se il candidato risulta incluso in più graduatorie provinciali dell'istruzione secondaria di secondo grado, solo per la classe di concorso prescelta dall'interessato nell'ambito della tabella (A o C o D) all'interno della quale il servizio è stato effettivamente prestato.

5. I servizi di insegnamento prestati in scuole o istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti non sono validi ai fini dell'ammissione al concorso, ma ai soli fini della attribuzione del punteggio, purché siano relativi alla stessa classe di concorso per la quale si partecipa, secondo la tabella di valutazione annessa al presente bando.

6. I servizi prestati nell'insegnamento della religione cattolica o attività alternative all'insegnamento della religione cattolica non sono validi né ai fini dell'ammissione al concorso né ai fini dell'attribuzione di punteggio in graduatoria.

7. I candidati, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

2) godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare, mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti.

8. Non si applica il limite massimo di età previsto per la partecipazione ai concorsi pubblici.

9. Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o che si trovano in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

- c) coloro che sono temporaneamente limitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilitazione o dell'interdizione;
  - d) coloro che sono incorsi nella radiazione dell'albo professionale;
  - e) i dipendenti dello Stato o enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
  - f) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dell'insegnamento o dell'esclusione temporanea, per tutta la sua durata;
  - g) i docenti titolari della medesima classe di concorso nella provincia in cui il concorso è svolto;
  - h) coloro che alla data di scadenza del termine di partecipazione al concorso abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.
10. Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi con riserva.

### **Art. 3.- Domanda di ammissione e titoli**

1. La presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi è consentita, a pena di esclusione, complessivamente, per due sole province, anche se il candidato possiede i requisiti per partecipare a più concorsi.
2. Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte in carta semplice, dovranno essere compilate secondo i modelli allegati, predisposti rispettivamente per i candidati già inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera A), che chiedono di partecipare ai concorsi ai fini dell'aggiornamento del punteggio, (allegato 1), e per i candidati di cui al precedente art. 2, commi 1, lettere B o C o D o E che chiedono di partecipare al concorso ai fini dell'inserimento in graduatoria (allegato 2).
3. La domanda di ammissione per concorsi di scuola media dovrà essere diretta al provveditore agli studi della provincia nella quale l'aspirante è già incluso, ovvero ha scelto di concorrere.
4. Anche la domanda di ammissione a concorsi relativi a scuole od istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, dovrà essere diretta al provveditore agli studi della provincia nella quale l'aspirante è già incluso, ovvero ha scelto di concorrere (1).
5. I docenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), già iscritti nelle graduatorie del concorso per soli titoli, possono presentare la domanda di aggiornamento del punteggio solo per la graduatoria della provincia o delle due province in cui si trovano già iscritti. La mancata presentazione delle domande ai fini dell'aggiornamento del punteggio da parte dei docenti già iscritti nelle graduatorie comporta la permanenza in graduatoria con il medesimo punteggio già conseguito.
6. Tenuto conto che, a norma dell'art. 401 del D.Lvo n. 297/1994, l'iscrizione in graduatorie del concorso per soli titoli è consentita, anche se il candidato ha i requisiti per partecipare a più concorsi, solo per due province, i docenti già inclusi nelle graduatorie del precedente concorso per soli titoli in due province, i quali, in virtù del possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 2, comma 1, lettere B) o C) o D) o E) intendano partecipare al concorso per essere iscritti nella graduatoria/e di altra o di altre province, sono tenuti a chiedere il depennamento, rispettivamente, dalla graduatoria di una provincia o dalla graduatoria di entrambe le province in cui originariamente erano iscritti.

L'eventuale inosservanza dell'obbligo di chiedere il depennamento comporta l'esclusione dalla partecipazione al presente concorso e la permanenza nella graduatoria della provincia nella quale il candidato era iscritto con il medesimo punteggio conseguito nel precedente concorso.

Il depennamento dalla graduatoria della provincia di originaria inclusione sarà operato solo dopo la formale comunicazione da parte del competente ufficio scolastico della avvenuta iscrizione del candidato nella graduatoria della nuova provincia; nel frattempo il candidato rimane iscritto nella graduatoria originaria con riserva.

7. Le domande devono essere datate e sottoscritte dall'interessato.

8. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o da un altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione. Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto, in calce alla domanda, del capo dell'ufficio o della scuola presso cui prestano servizio. Per i candidati che si trovano all'estero, la firma dovrà essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare.

9. Coloro che, avendone i requisiti, intendono concorrere per più classi di concorso devono presentare distinte domande di ammissione.

10. Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, fatte salve le prescrizioni di cui al successivo art. 5:

A) il cognome ed il nome; per le coniugate va indicato solo il cognome di nascita;

B) la data ed il luogo di nascita;

C) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

D) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

E) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

F) il titolo di studio posseduto e il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, quali espressamente indicati nel precedente art. 2, comma 1, lettera A) o B) o C) o D) o E) del presente bando;

G) gli eventuali ulteriori servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente la cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inidoneità fisica all'impiego;

H) gli eventuali provvedimenti di interdizioni scolastica ed il periodo di durata dell'interdizione stessa;

I) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini.

11. I candidati in possesso dei titoli di specializzazione di cui al D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, che intendano concorrere anche ai fini dell'eventuale conseguimento della nomina per disponibilità su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso e far pervenire i relativi titoli di specializzazione entro i termini e con le modalità stabiliti dal successivo art. 4.

12. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare se ha prodotto analoga domanda in altra provincia e di non aver prodotto domande in più di due province, anche per diverse classi di concorso.

13. Il candidato ha l'onere di indicare il proprio esatto recapito: ogni variazione di recapito deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata, direttamente alla autorità scolastica alla quale il candidato ha indirizzato la domanda di partecipazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure travisa comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

14. I titoli valutabili di cui alla tabella annessa (allegato 3), indicati nei commi successivi, nonché i titoli che danno diritto a preferenza nella graduatoria in caso di parità di punteggio sono presi in considerazione purché conseguiti, da tutti i candidati, entro la scadenza del termine di presentazione delle domande.

15. I candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), che partecipano ai fini dell'aggiornamento del punteggio, devono elencare nella domanda di ammissione ed allegare in originale o in copia autentica i nuovi titoli valutabili ovvero i titoli non prodotti in precedenza, per i quali chiedono detto aggiornamento. In caso di mancata presentazione di tali titoli valutabili sarà confermato il punteggio già attribuito nella graduatoria in cui il candidato già si trova inserito. I candidati che partecipano ai fini dell'aggiornamento del punteggio, già inclusi in graduatoria relativa a classe di concorso che a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 334/1994, unitamente ad altra/e classe/i di concorso, siano state unificate in un'unica classe di concorso, possono chiedere nella presente procedura il riesame, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dei servizi prestati in tutti gli insegnamenti compresi nella nuova classe unificata, inviando la relativa documentazione.

16. I candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera B) che chiedono di iscriversi per la prima volta nelle graduatorie, salvo i casi previsti dal presente comma e dai successivi commi 23 e 24, devono allegare in originale o copia autenticata il certificato attestante il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di precedenti esami anche ai soli fini abilitanti per la classe di concorso corrispondente a quella cui chiedono di essere ammessi, recante l'indicazione della votazione conseguita nonché le certificazioni relative ai servizi scolastici prestati, validi per l'ammissione, rilasciate dal preside, ovvero - per il servizio prestato all'estero - dalla competente autorità diplomatica o consolare. Nella predetta certificazione di servizio deve essere indicata la durata del servizio e gli eventuali periodi di assenza. I candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera C), ai fini dell'ammissione al concorso, devono allegare unicamente la certificazione relativa ai servizi scolastici prestati validi per l'ammissione. I candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera D), devono allegare un certificato di iscrizione in graduatoria permanente per la medesima classe di concorso, compilata a seguito del precedente concorso, per soli titoli, per la provincia in cui era situato il territorio ora appartenente alla nuova provincia in cui chiedono di essere inclusi. I candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera E), devono allegare un certificato di iscrizione nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenze per la classe LII/C - Esercitazioni di pratica professionale, di cui al D.M. 3 settembre 1982, con il possesso del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicaps.

17. Nella domanda di ammissione devono essere inoltre allegati, in originale o copia autenticata, titoli valutabili di cui alla tabella annessa (allegato 3), i documenti attestanti titoli che, a norma delle disposizioni vigenti, danno diritto a preferenza nella graduatoria in

caso di parità di punteggio (allegato 4), eventuali altri documenti o certificazioni e l'elenco dei documenti e titoli prodotti. I titoli e documenti contenenti correzioni ed abrasioni non convalidate non saranno presi in considerazione.

18. I candidati che presentano domande di partecipazione a più classi di concorso nella stessa provincia, dovranno allegare i propri titoli ad una sola domanda corredando le altre domande di copie in carta semplice dei titoli stessi e di un elenco indicante i titoli originali allegati alla domanda principale.

19. I candidati devono invece allegare i titoli sempre in originale in caso di domande di partecipazione a concorsi prodotte per province diverse.

20. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la scheda di valutazione (allegato 5). Può essere utilizzata a tal fine fotocopia della medesima.

21. I certificati comprovanti il servizio di insegnamento prestato presso le scuole e istituti non statali, da allegare ai soli fini della valutazione alla domanda di ammissione al concorso, ai sensi del precedente comma 17, devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.

I certificati in questione devono essere redatti in maniera puntuale e riportare gli elementi principali che si riferiscono al servizio svolto. In tali certificati, inoltre, devono essere indicati gli estremi del decreto di riconoscimento o della convenzione relativa al funzionamento dell'istituto o della classe in cui il candidato ha insegnato.

22. I predetti certificati devono essere vidimati dal competente provveditore agli studi qualora la domanda sia prodotta ad altro provveditore agli studi.

23. Qualora le certificazioni debbano essere rilasciate dalla medesima autorità scolastica preposta allo svolgimento del concorso cui il candidato ha chiesto di partecipare ovvero siano depositate presso lo stesso ufficio, l'interessato può, in luogo della presentazione delle certificazioni, chiedere nella domanda l'applicazione, per tali certificazioni, della disposizione di cui all'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa agli accertamenti d'ufficio. In tale caso il candidato dovrà indicare con precisione la data di conseguimento ed ogni altro estremo necessario per l'individuazione del titolo.

24. I candidati in luogo del certificato attestante il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di precedenti esami anche ai soli fini abilitanti possono rendere nella domanda di partecipazione al concorso una dichiarazione sotto la propria personale responsabilità dell'avvenuto superamento degli esami, indicando in che data e presso quale ufficio scolastico hanno sostenuto gli esami e il punteggio ottenuto.

I candidati che si trovino in tale situazione dovranno contemporaneamente chiedere alla competente autorità scolastica che il relativo certificato venga inviato direttamente all'ufficio scolastico, indicato dal candidato stesso, al quale egli ha presentato la domanda di partecipazione al concorso, affinché esso, unitamente agli altri atti, possa essere inviato al visto della competente autorità; copia della predetta richiesta deve essere anche allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

#### **Art. 4.- Modalità e termini di presentazione delle domande, dei titoli e dei documenti**

1. La domanda di ammissione al concorso, i titoli valutabili ed ogni eventuale documentazione devono essere presentati, agli uffici scolastici che ai sensi del precedente art. 3 sono competenti a riceverli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

2. Domanda, titoli valutabili e documenti devono essere spediti per plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure recapitati a mano; in quest'ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

3. Le domande, i titoli valutabili ed i documenti spediti a mezzo di plico raccomandato, si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro i termini di scadenza sopraindicati; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077).

4. Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell'ufficio ricevente apposto anche nella ricevuta di cui al precedente punto 2.

5. I titoli valutabili ed i documenti presentati dopo il termine di scadenza di cui al comma 1 del presente articolo non saranno presi in considerazione.

6. Le domande di partecipazione dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero saranno inoltrate direttamente dalla competente autorità diplomatica o consolare ai provveditori agli studi prescelti dagli interessati. Copia della domanda di partecipazione corredata da copia del certificato di servizio sarà inviata dalla stessa autorità per conoscenza al Ministro degli affari esteri - Direzione generale relazioni culturali - ufficio X.

#### **Art. 5.- Inammissibilità della domanda - Regolarizzazioni, esclusioni - Decadenza**

1. Non è ammessa

a) la domanda che sia stata presentata oltre i termini stabiliti dal precedente art. 4;

b) la domanda priva della firma del candidato.

Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Non è disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che nelle domande di partecipazione al concorso abbiano omissa una o più delle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati sotto la propria responsabilità dai candidati stessi nelle domande di partecipazione.

3. E' ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le dichiarazioni prescritte a pena di esclusione dal precedente art. 3 siano state eventualmente rese in maniera parziale o omesse e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata in modo difforme da quello prescritto dalle norme vigenti in materia; in tali casi la competente autorità scolastica concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto si procederà all'esclusione dell'aspirante dal concorso.

4. E' ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei titoli e documenti prodotti in copia non autenticata ovvero contenenti mere irregolarità formali; in tale caso la competente autorità scolastica assegna al candidato un termine perentorio di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto i titoli ed i documenti non regolarizzati non saranno presi in considerazione. Non è ammessa l'introduzione di titoli e documenti nuovi.

5. E'ammessa la regolarizzazione dei certificati comprovanti il servizio prestato presso

scuole non statali, privi della vidimazione provveditoriale; in tal caso la competente autorità scolastica concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto non potrà essere attribuita alcuna valutazione al servizio in questione.

6. Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti:

a) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;

b) i candidati che non abbiano regolarizzato nei termini di dieci giorni fissati dall'autorità scolastica cui è indirizzata la domanda di partecipazione al concorso le dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 10, omesse o parzialmente rese;

c) coloro che sino stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

d) coloro che siano stati temporaneamente interdetti o inabilitati, durante il periodo di durata dell'interdizione o inabilitazione;

e) i dipendenti statali o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio e speciali;

f) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dall'esclusione definitiva dall'insegnamento o dell'esclusione temporanea, per tutta la sua durata;

g) coloro che abbiano presentato domande in più di due province per la stessa classe di concorso o anche per classi di concorso diverse;

h) i docenti già di ruolo per la medesima classe di concorso nella stessa provincia di titolarità;

i) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente art. 3, comma 6, non abbiano adempiuto all'obbligo di chiedere il depennamento dalla graduatoria di altra provincia, formulata a seguito del precedente concorso per soli titoli.

7. L'esclusione è disposta dalla competente autorità scolastica con decreto motivato, del quale sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8. L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla medesima autorità scolastica.

9. Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso, la competente autorità scolastica dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.

10. Parimenti, sarà disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all'art. 3.

11. Del provvedimento di decadenza sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## **Art. 6.- Svolgimento dei concorsi - Commissioni**

1. I concorsi per le scuole medie e per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado si svolgono, a norma dell'art. 399, comma 4, del testo unico approvato con D.L. n. 297/1994, a cura dei provveditori agli studi.
2. Per le province di Bolzano e Trento i concorsi sono curati rispettivamente dal sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano e dal sovrintendente scolastico per la provincia di Trento.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi, per soli titoli, sono costituite da un presidente e da due componenti e sono nominate sulla base delle disposizioni dettate dall'O.M. n. 166/1993.
4. Per assicurare un ordinato e sollecito svolgimento delle procedure concorsuali, i provveditori agli studi, sulla base di opportune intese adottate con il sovrintendente scolastico regionale, vorranno - come previsto dalle vigenti disposizioni in materia - ampiamente ricorrere alla possibilità di nominare nelle commissioni dei concorsi anche il personale in servizio presso la sovrintendenza scolastica, in possesso dei prescritti requisiti e di utilizzare le strutture edilizie ed operative degli uffici regionali predetti.

## **Art. 7.- Valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie**

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalle commissioni di cui al precedente art. 6, secondo la tabella di valutazione allegata al presente bando (allegato 3).
2. Ai fini della valutazione del servizio di insegnamento si procede secondo il criterio di seguito enunciato: si sommano i periodi di servizio valutabili, prestati nello stesso anno scolastico, si divide per 30 il totale dei giorni ottenuto e il risultato costituisce il numero dei mesi da valutare, a cui va aggiunta, eventualmente, la valutazione prevista per un altro mese ove il resto dell'operazione sia superiore a 15.
3. Le commissioni formano un'unica graduatoria provinciale per ciascuna classe di concorso comprendente sia i docenti già iscritti nella graduatoria del precedente concorso, per soli titoli, sia i docenti che hanno chiesto l'inclusione in graduatoria ai sensi del presente bando.  
Nella graduatoria devono essere indicati, per ciascun concorrente, l'eventuale punteggio attribuito nel precedente concorso, per soli titoli, i punti attribuiti separatamente alle varie tipologie di titoli prodotti, il punteggio complessivo, gli eventuali titoli di specializzazione, precisando il particolare tipo degli stessi. A proposito dei predetti titoli di specializzazione all'insegnamento agli alunni portatori di handicaps, per i candidati già iscritti nelle graduatorie, che abbiano conseguito il titolo di specializzazione successivamente all'aggiornamento delle graduatorie stesse effettuato nella precedente analoga tornata concorsuale (D.M. 22 aprile 1993) e lo abbiano comunicato ai fini delle nomine in ruolo sui posti di sostegno, l'ufficio scolastico procede d'ufficio ad annotare nelle graduatorie che si aggiornano il possesso del titolo stesso.  
Nei casi di parità di punteggio complessivo, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, riportandone la relativa annotazione.  
A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, è data precedenza nella graduatoria al candidato che abbia partecipato al concorso meno recente.
4. Alle abilitazioni all'insegnamento rilasciate, senza indicazione di punteggio, a seguito di

riconoscimento dei titoli attestanti la formazione professionale conseguita in uno dei Paesi membri della Unione europea, in attuazione del D.Lvo 27 gennaio 1992, n. 115, è attribuito il punteggio minimo previsto dalla tabella di valutazione (allegato 3) per i titoli in questione.

5. Nella graduatoria provinciale, a fianco di ciascun candidato che ne abbia fatto espressamente richiesta e ne abbia documentato il possesso, dovranno altresì essere indicati i titoli di specializzazione prescritti per la nomina su posti di sostegno agli alunni portatori di handicaps.

6. Secondo quanto stabilito dal precedente art. 3, comma 14, possono essere presi in considerazione unicamente titoli conseguiti entro la scadenza del termine di presentazione delle domande.

7. Le graduatorie hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale (art. 401, comma 4, del D.Lvo n. 297/1994).

### **Art. 8.- Approvazione e pubblicazione delle graduatorie**

1. Le graduatorie provinciali, formulate ai sensi del precedente art. 7, sono depositate per dieci giorni nella sede dello stesso ufficio scolastico; del deposito è stato dato avviso mediante l'affissione all'albo.

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto per errori od omissioni alla competente autorità scolastica la quale, esaminati i reclami, può rettificare, anche d'ufficio, le graduatorie.

Delle decisioni assunte e delle sintetiche motivazioni che le hanno supportate, è data comunicazione agli uffici interessati e ai controinteressati mediante affissione all'albo dell'ufficio.

2. Quindi la medesima autorità scolastica, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti iscritti nelle graduatorie, dei requisiti per la partecipazione ai concorsi, approva con propri decreti entro il 31 agosto 1996 le graduatorie che sono pubblicate subito dopo all'albo del competente ufficio scolastico mediante affissione.

3. I provvedimenti hanno carattere definitivo.

4. Dalla data di affissione decorre il termine per eventuali impugnative.

5. Dell'avvenuta apposizione del visto sulle graduatorie da parte delle competenti ragionerie provinciali sarà dato avviso all'albo del competente ufficio scolastico.

### **Art. 9.- Assunzione in servizio**

1. Sulla base delle risultanze delle graduatorie definitive di cui al precedente art. 8 il provveditore agli studi, per ciascuno dei tre anni di validità del concorso, in relazione al numero e alla tipologia dei posti da conferire individua, con proprio decreto, i candidati che hanno diritto di ricevere la proposta di assunzione in servizio con contratto individuale a tempo indeterminato, formulando appositi distinti elenchi nominativi, a seconda che trattisi di candidati a posti comuni oppure a posti di sostegno. Gli elenchi sono resi pubblici, annualmente, mediante affissione all'albo dell'ufficio scolastico e sono aggiornati con l'annotazione delle eventuali rinunce o decadenze.

2. Il provveditore agli studi comunica a ciascun concorrente avente diritto alla assunzione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il punteggio conseguito e la posizione di graduatoria in ragione della quale ha titolo ad essere assunto e li invita a presentare i

documento di rito secondo le modalità stabilite nel successivo art. 10. Contestualmente invita gli interessati a presentarsi nel giorno, luogo ed ora fissati per la convocazione ai fini del perfezionamento del contratto individuale a tempo indeterminato e della scelta delle sedi oppure a far pervenire entro tale termine, per iscritto, l'accettazione della proposta di contratto a tempo indeterminato e l'indicazione in ordine preferenziale delle sedi prescelte. A tal fine il provveditore pubblicherà in tempo utile l'elenco delle sedi vacanti e disponibili mediante affissione all'albo.

3. Ai vincitori del concorso le sedi vengono assegnate secondo l'ordine della graduatoria, tenendo conto delle indicazioni preferenziali espresse dagli interessati, ovvero, in mancanza, d'ufficio. Nell'assegnazione della sede di servizio, saranno tenute presenti le vigenti disposizioni in materia di precedenza.

4. Le assunzioni effettuate sui posti di sostegno agli alunni portatori di handicaps comportano l'obbligo di permanenza per almeno cinque anni sul posto medesimo.

5. Gli insegnanti sono assunti in prova ed ammessi ad un anno di formazione, durante il quale sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorre l'assunzione in servizio e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio effettivo di almeno centottanta giorni. L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

6. Gli effetti giuridici dell'assunzione decorrono dall'inizio dell'anno scolastico; gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

7. Il contratto di assunzione a tempo indeterminato deve essere sottoscritto dall'interessato e deve contenere l'indicazione del giorno stabilito per l'assunzione in servizio e della sede assegnata. La mancata assunzione del servizio entro il termine stabilito, salvo legittimo impedimento, comporta la risoluzione del contratto. Nel caso di assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale, il contratto deve indicare anche l'articolazione dell'orario di lavoro. Per quanto riguarda i contenuti e le modalità di stipula del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 18 e seguenti del vigente Contratto collettivo di lavoro del comparto del personale della scuola.

8. L'assunzione ottenuta in una delle due province prescelte determina la cancellazione del candidato dalla graduatoria dell'altra provincia. La cancellazione del candidato dalla graduatoria della seconda provincia non opera nel caso in cui il candidato stesso maturi il diritto all'assunzione, per il medesimo anno scolastico, anche nella seconda provincia: in tale ipotesi deve essere consentita agli interessati la facoltà di opzione tra le due proposte di assunzioni ricevute. Il provveditore agli studi darà immediata comunicazione al provveditore agli studi dell'altra provincia prescelta dell'avvenuto perfezionamento del contratto a tempo indeterminato con il candidato interessato. La rinuncia alla stipula del contratto o la mancata assunzione senza giustificato motivo comporta la cancellazione solo dalla graduatoria provinciale per la quale la proposta di assunzione è stata effettuata.

9. Ai docenti assunti per effetto del presente concorso, qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'art. 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, purché essi siano in servizio presso le predette istituzioni all'atto della stipula del contratto a tempo indeterminato.

10. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero che ha titolo a stipulare il contratto individuale a tempo indeterminato per effetto del presente concorso, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un

periodo non superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

11. In attesa della definizione delle dotazioni organiche e dei ruoli del personale docente delle nuove province, le assunzioni in servizio per l'anno scolastico 1996-1997 saranno effettuate dai competenti provveditori agli studi mediante l'utilizzazione contestuale delle graduatorie delle nuove province e delle province di provenienza, con riferimento alle cattedre e ai posti a tali fini complessivamente disponibili nelle circoscrizioni territoriali comprendenti le province preesistenti e quelle nuove, nel rispetto del punteggio assegnato ai candidati e secondo specifiche istruzioni che saranno impartite dal Ministero della pubblica istruzione.

### **Art. 10.- Documenti di rito**

1. I concorrenti vincitori sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti di rito richiesti per il perfezionamento del contratto; sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di esenzione dal bollo per i candidati indigenti (vedi legge 26 maggio 1953, n. 492).

2. I documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione in servizio, dovranno essere prodotti con le modalità ed entro i termini prescritti dall'art. 18, comma 5 e successivi del vigente Contratto collettivo nazionale del comparto scuola.

3. Per effetto dell'art. 22 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non è più richiesta, ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico, la certificazione di sana e robusta costituzione fisica. Pertanto dalla certificazione sanitaria prodotta dai vincitori, rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovrà risultare semplicemente l'idoneità fisica all'assolvimento della specifica funzione cui accedono. La competente autorità scolastica ha in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori alla visita di una commissione medica e, in base all'esito di detta visita, è tenuta a disporre la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso nei confronti dei candidati che risultino fisicamente non idonei alla funzione da svolgere.

4. Nel caso in cui la documentazione di rito sia incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato è invitato, con lettera raccomandata, a regolarizzare, a pena di risoluzione del contratto, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui è recapitato l'invito.

5. Il possesso del requisito dell'assenza di precedenti penali è accertato d'ufficio dal provveditore agli studi sulla base di documenti rilasciati dall'autorità giudiziaria (estratto riservato dal casellario giudiziale, ecc.).

6. I concorrenti che siano già docenti di ruolo, in provincia diversa da quella in cui hanno superato il concorso, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di rito. Del proprio stato di docenti di ruolo i candidati debbono fare espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, ovvero in distinta comunicazione che deve, comunque, pervenire al provveditore agli studi entro il termine fissato per la presentazione dei documenti di rito. Entro tale termine gli insegnanti di ruolo sono tenuti a presentare lo stato di servizio rilasciato dal provveditore agli studi dal quale dipendono.

7. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

### **Art. 11.- Accesso ai documenti amministrativi**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla

trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli uffici scolastici adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione dei singoli interessati, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento adottato con D.M. 10 gennaio 1996, n. 60.

2. Il diritto di accesso ai documenti concorsuali potrà essere esercitato dagli interessati, previa richiesta scritta, da prodursi entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, nel periodo di trenta giorni successivo alla scadenza del predetto termine.

3. Tali adempimenti saranno affidati di norma al segretario della commissione ovvero ad altro impiegato, designato dall'ufficio scolastico competente e saranno svolti nella sede indicata dall'ufficio stesso.

4. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni contenute nelle C.M. n. 163/1993 e C.M. n. 94/1994.

### **Art. 12.- Ricorsi**

1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso, l'esclusione dal concorso stesso è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al tributo amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. Del predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero della Pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. VIII - con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione, nonché con la prova dell'avvenuta comunicazione ai controinteressati. Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto, la competente autorità scolastica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1199/1971, cura la comunicazione del ricorso nelle forme di rito per conto di questo Ministero agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

3. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, decorrono i termini di sessanta giorni o centoventi giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente al tribunale amministrativo regionale oppure al Presidente della Repubblica.

4. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione al concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionalmente al concorso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria di merito.

5. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto individuale a tempo indeterminato; essa sarà invece presentata ai candidati iscritti nella graduatoria stessa a pieno titolo con l'indicazione espressa che il contratto stesso è soggetto a risoluzione in caso di esito positivo dei ricorsi dei candidati che precedono in graduatoria, iscritti con riserva.

6. Avverso la graduatoria approvata con decreto della competente autorità scolastica poiché trattasi di atto definitivo (art. 15, comma 4 del D.P.R. n. 417/1974) è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro sessanta

giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

**Art. 13.- Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate in premessa.

Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto è soggetto ai prescritti controlli di legge.

## Allegato 1

### CONCORSO, PER SOLI TITOLI, ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO (D.M. 29 marzo 1996) - ANNI SCOLASTICI 1996-97, 1997-98, 1998-99

Modello di domanda (in carta semplice) per l'aggiornamento del punteggio dei docenti già iscritti in graduatoria

Al provveditore agli studi (1) di.....

Candidato cognome (2) ..... nome .....

Indirizzo.....

via/piazza numero .....

c.a.p. comune provincia .....

(Telefono...../.....)

...I.... sottoscritt.... (2) .....

nat.... il ..... a ..... (prov.) .....

essendo già iscritt..... nella graduatoria del concorso, per soli titoli, per la classe (3) .....in codesta provincia, formulata ai sensi del D.M. 24 giugno 1992/D.M. 22 aprile 1993, con punti ..... chiede di essere ammess..... al concorso per soli titoli, indetto con D.M. 29 marzo 1996 ai fini dell'aggiornamento del punteggio.

(Solo per i candidati in possesso del prescritto titolo di specializzazione che intendono concorrere anche per la nomina su posti di sostegno)

...I.... sottoscritt.... dichiara inoltre:

1) di confermare le dichiarazioni, previste all'art. 3, comma 10, del bando di concorso, già rese in occasione della partecipazione al precedente concorso, per soli titoli (4) (ovvero, qualora siano intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni rese in precedenza)

quanto segue: .....

2) di non aver prodotto analoga domanda ovvero di aver prodotto analoga domanda nella provincia di .....

3) di non aver prodotto, complessivamente, domande di partecipazione in più di due province, anche per più classi di concorso;

4) (eventualmente) di aver diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio in base ai seguenti titoli (v. all. 4 del bando) .....

5) (eventualmente) di essere appartenente alle categorie previste dall'art. 21 della legge n. 104/1992.

6) (eventualmente, ai sensi dell'art. 3, comma 23 del bando di concorso) chiede l'accertamento d'ufficio dei seguenti titoli già depositati ovvero da rilasciare a cura di codesto ufficio scolastico: .....

Si allegano:

certificat.... attestant..... i seguenti nuovi titoli valutabili e/o i seguenti titoli non prodotti in precedenza ai fini dell'aggiornamento del punteggio (5) .....

(eventualmente) certificato attestante il seguente titolo di specializzazione all'insegnamento su posti di sostegno agli alunni portatori di handicaps: .....

(eventualmente) i seguenti documenti prescritti per attestare i titoli di preferenza: .....

scheda personale (vedi allegato 5 del bando);

elenco in duplice copia dei titoli e dei documenti presentati.

Data .....

Firma .....

(Autenticazione della firma da parte del notaio o del segretario comunale o del capo dell'ufficio per i dipendenti statali)

(1) Per concorsi delle province di Trento e di Bolzano, la domanda di ammissione dovrà essere diretta, rispettivamente, al sovrintendente scolastico per la provincia di Trento o a quello di Bolzano.

(2) Cognome e nome, le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

(3) Indicare la tabella, il numero romano e la denominazione della classe di concorso, secondo quanto previsto dal precedente ordinamento (D.M. 3 settembre 1982 e success. mod.)

(4) Qualora siano intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni rese in precedenza il candidato ne deve fare espressa menzione nella domanda.

(5) Per i certificati comprovanti il servizio d'insegnamento prestato nelle scuole e istituti non statali vedi art. 3, commi 21 e 22, del bando.

## Allegato 2

### CONCORSO, PER SOLI TITOLI, ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (D.M. 29 marzo 1966) - ANNI SCOLASTICI 1996-97, 1997-98, 1998-99.

#### Modello di domanda (in carta semplice) per l'iscrizione in graduatoria

Al provveditore agli studi

di .....

Candidato cognome (3) ..... nome .....

Indirizzo .....

via/piazza numero .....

c.a.p. comune provincia

(Telefono: ...../.....)

...I... sottoscritt... (3) .....

nat... il ..... a ..... (prov.) .....

chiede di essere ammess..., ai fini dell'iscrizione in graduatoria, al concorso, per soli titoli, a cattedre e a posti di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, indetto con D.M. 29 marzo 1996 per la classe (4) ...../ .....

(Solo per candidati in possesso del prescritto titolo di specializzazione).

...I... sottoscritt... dichiara che intende concorrere anche per la nomina su posti di sostegno essendo in possesso del sottoelencato titolo di specializzazione (5) .....

A tal fine ...I... sottoscritt... dichiara:

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio, conseguito il (6) ..... presso .....

(se il candidato partecipa ai sensi della lett. B, art. 2, comma 1, del bando in quanto in possesso di entrambi i requisiti: superamento del concorso, per esami e titoli, o abilitazione all'insegnamento o servizio);

2) di aver superato le prove di un precedente concorso, per esami e titoli, o di precedenti esami anche ai soli fini abilitanti indetto con decreto ministeriale del ....., o con ordinanza ministeriale del ....., per la classe di concorso ....., con punti (indicare in modo separato il punteggio conseguito nelle prove, quello per i titoli, se previsto e il complessivo) ..... presso l'ufficio scolastico di ....

(se il candidato partecipa ai sensi della lett. C, art. 2, comma 1, del bando per una delle seguenti classi: 53/A, 3/C, 50/C, 51/C e 52/C);

2) di aver prestato i seguenti servizi di insegnamento o di attività di esperto validi per l'ammissione: .....

(se il candidato partecipa, ai sensi della lett. D, art. 2, comma 1, del bando per una delle province di nuova istituzione, a prescindere dal possesso del requisito del servizio, in quanto già iscritto nella corrispondente graduatoria del concorso per soli titoli, della

provincia da cui è stato scorporato il territorio ora appartenente alla provincia in cui chiede l'iscrizione);

2) di essere già iscritto nella corrispondente graduatoria del concorso, per soli titoli, nella provincia di .....

(se il candidato partecipa ai sensi della lett. E, art. 2, comma 1, del bando, in quanto già iscritto nelle graduatorie provinciali permanenti del concorso, per soli titoli, per la classe LII/C ovvero nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze per la medesima classe di concorso, con il possesso del titolo di specializzazione all'insegnamento su posti di sostegno);

2) di essere già iscritto nella graduatoria permanente del concorso, per soli titoli, per la classe LII/C - esercitazioni di pratica professionale, ovvero nella graduatoria per il conferimento delle supplenze per la medesima classe, con il possesso del titolo di specializzazione all'insegnamento su posti di sostegno in codesta provincia, ovvero nella provincia di.....

...!... sottoscritt.. dichiara inoltre:

a) di essere cittadin... italian..., ovvero cittadin... del seguente paese della Unione europea: .....

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .....; ovvero di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo.....; ovvero di essere stat... cancellat... dalle liste elettorali a causa di .....

c) di non aver riportato condanne penali pendenti ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (7): .....

d) di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti (7): .....

e) (8) di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva .....

f) (eventualmente) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni (9): .....

g) (eventualmente) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica (se temporanea) per il periodo dal ..... al .....

h) di non aver prodotto domanda per la stessa classe di concorso in altre province, ovvero di aver prodotto domanda per la stessa classe di concorso nella provincia di .....

i) di non aver prodotto domande di partecipazione, complessivamente, in più di due province, anche per diverse classi di concorso (10);

l) di non essere già iscritt... nella graduatoria compilata ai sensi del precedente concorso, per soli titoli (D.M. 24 giugno 1992/D.M. 22 aprile 1993) per la stessa classe di concorso in altre province, ovvero di essere già iscritt... nella graduatoria compilata, ai sensi del precedente concorso, per soli titoli (D.M. 24 giugno 1992/22 aprile 1993) per la stessa classe di concorso nelle province di ..... e di ..... e di essere consapevole di dover chiedere il depennamento dalla graduatoria di una delle province indicate, con separata istanza diretta al competente Ufficio scolastico (v. art. 3, comma 6 del bando).

(Solo per candidati che siano in possesso di titoli che danno diritto a preferenza in caso di

parità di punteggio);

m) di aver diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio in base ai seguenti titoli (11):  
.....;

n) (eventualmente, ai sensi dell'art. 3, comma 23 del bando di concorso) chiede l'accertamento d'ufficio dei seguenti titoli già depositati ovvero da rilasciare a cura di codesto ufficio scolastico: .....

Si allegano:

certificato titolo di studio;

(se il candidato partecipa ai sensi della lett. B, art. 2, comma 1, del bando) certificato attestante superamento di un precedente concorso, per esami e titoli, o di precedenti esami anche ai soli fini abilitanti (12);

certificat... attestant... i servizi di insegnamento validi per l'ammissione (candidati che partecipano ai sensi della lett. B e C, art. 2, comma 1, del bando) e quelli valutabili (13)  
.....;

(se il candidato partecipa ai sensi della lett. D, art. 2, comma 1, del bando) certificato di iscrizione nella corrispondente graduatoria provinciale del concorso, per soli titoli;

(se il candidato partecipa ai sensi della lett. E, art. 2, comma 1, del bando) certificato di iscrizione nella graduatoria del concorso, per soli titoli, o nella graduatoria per il conferimento delle supplenze per la classe LII/C, con il titolo per il sostegno;

(eventualmente) certificat... attestant.... altri titoli valutabili di cui alla tabella annessa al bando: .....

(eventualmente) certificat.... attestant.... il seguente titolo di specializzazione all'insegnamento su posti di sostegno agli alunni portatori di handicaps: .....

(eventualmente) documenti prescritti per attestare i titoli di preferenza: .....

scheda personale;

elenco in duplice copia dei titoli e dei documenti presentati.

Data .....

Firma.....

(Autenticazione della firma da parte del notaio o del segretario comunale o del capo dell'ufficio per i dipendenti statali).

(1) Questo modello con gli adattamenti indicati, può essere utilizzato anche dai docenti che chiedono l'iscrizione nelle graduatorie delle nuove province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia e che erano già iscritti nelle corrispondenti graduatorie permanenti del concorso, per soli titoli, delle province da cui è stato scorporato il territorio ora compreso nelle nuove province.

(2) Per concorsi delle province di Trento e di Bolzano, la domanda di ammissione dovrà essere diretta, rispettivamente, al sovrintendente scolastico per la provincia di Trento o a quello di Bolzano.

(3) Cognome e nome, le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

- (4) Indicare il numero arabo/la tabella e la denominazione della classe di concorso, come da elencazione contenuta nell'art. 1 del bando.
- (5) Indicare la tipologia del titolo di specializzazione posseduto e la data di conseguimento.
- (6) Indicare data del conseguimento e la denominazione dell'istituto o dell'Università.
- (7) Nel caso in cui il candidato abbia riportato condanne penali o/e abbia procedimenti penali pendenti la dichiarazione deve indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Devono essere indicate anche le condanne penali per la quale sia stata concessa l'amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.
- (8) Solo per i concorrenti di sesso maschile.
- (9) Indicare in modo sintetico i servizi non di ruolo prestati e le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di impiego a meno che si tratti di normale cessazione del rapporto per termine di incarico o di supplenza nella scuola.
- (10) Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del bando il candidato è tenuto a produrre, complessivamente, domande di partecipazione per non più di due province, anche per diverse classi di concorso.
- (11) Vedasi all. n. 4 del bando.
- (12) Il candidato può chiedere che il relativo certificato venga allegato d'ufficio, a norma dell'art. 3, comma 20 del bando, qualora indirizzi la domanda di partecipazione allo stesso ufficio scolastico che è tenuto al rilascio del certificato medesimo; in ipotesi diversa, si richiama l'attenzione che, a norma dell'art. 3, comma 24, del bando, il candidato può chiedere, alla autorità scolastica competente al rilascio, che detto certificato venga inviato direttamente alla autorità scolastica competente al rilascio, che detto certificato venga inviato direttamente alla autorità scolastica alla quale è indirizzata la domanda di partecipazione al concorso e di ciò deve fare esplicita dichiarazione nella domanda di ammissione al presente concorso.
- (13) Per i certificati comprovanti il servizio d'insegnamento prestato presso scuole e istituti non statali, vedi art. 3, commi 21 e 22, del bando.

**Allegato 3**  
**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO, PER SOLI TITOLI  
RELATIVO AL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  
ED AL PERSONALE EDUCATIVO.(1)**

A) Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, vengono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.

Nel predetto limite dei punti 36 vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (2) i seguenti punti:

punti 12 per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59;

punti 15 per il punteggio da 60 a 65;

punti 18 per il punteggio da 66 a 70;

punti 21 per il punteggio da 71 a 75;

punti 24 per il punteggio da 76 a 80;

punti 27 per il punteggio da 81 a 85;

punti 30 per il punteggio da 86 a 90;

punti 33 per il punteggio da 91 a 95;

punti 36 per il punteggio da 96 a 100.

I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti d'istruzione artistica.

Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione.

B) Per l'insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, o per il servizio prestato dal personale educativo, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso, per soli titoli, sono attribuiti:

per ogni anno, punti 12;

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12), punti 2.

Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.

C) Per l'insegnamento in scuole elementari, in scuole od istituti di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati, parificati, legalmente riconosciuti e in scuole materne non statali autorizzate e con nomina dei docenti approvata dalla competente autorità scolastica, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso, per soli titoli, sono attribuiti:

per ogni anno, punti 6;

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino a un massimo di punti 6), punti 1.

Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.

#### D) Altri titoli

1) Per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso; per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami, o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti:

punti 3 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.

2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal D.M. 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):

punti 6 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2) è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

E) Agli insegnanti, ammessi a partecipare al concorso per le classi 53/A, 3/C, 50/C, 51/C, 52/C ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera C del bando a prescindere dal superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame ai soli fini abilitativi, si valuta il titolo di studio che dà diretto accesso all'insegnamento o al posto, attribuendo fino ad un massimo di punti 12 (3).

Nel predetto limite di punti 12 vengono attribuiti, in relazione alla votazione, rapportata in sessantesimi, con cui il titolo di studio è stato conseguito, i seguenti punti:

se conseguito con una votazione da 42 a 44 punti 2;

se conseguito con una votazione da 45 a 47 punti 4;

se conseguito con una votazione da 48 a 50 punti 6;

se conseguito con una votazione da 51 a 53 punti 8;

se conseguito con una votazione da 54 a 56 punti 10;

se conseguito con una votazione da 57 a 60 punti 12.

#### NOTA

(1) Secondo le precisazioni fornite in occasione di precedenti analoghi concorsi (v. punto 6 della C.M. n. 291/1989), ai candidati che abbiano superato il concorso, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame rapportato in centesimi.

NOTA

(2) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo con il quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati.

NOTA

(3) Questa disposizione ripete quella contenuta nella tabella allegata al concorso, per soli titoli, indetto successivamente alla emanazione della legge n. 244/1991, nella quale agli I.T.P. era consentito di partecipare senza il possesso dell'idoneità conseguita in un concorso ordinario, per esami e per titoli.

## **Allegato 4 PREFERENZE**

Descrizione:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattente;
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- 14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione (1);
- 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
- 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla maggiore età.

NOTA

(1) Ivi compreso il docente il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico.

